

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06654/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6654 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Giuseppina Molino, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Muscaglione e
Rosario Molino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Teresa Garaffo, rappresentata e difesa dall'avvocato Lavinia Marchese, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ines Anna Irene Nesi, Alessandra Pinna, non costituite in giudizio.

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- DDG del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nella graduatoria degli ammessi;
- Verbale n.3 della “sottocommissione 12 per la valutazione delle prove di esame; scheda di valutazione dell’elaborato n.3026 della ricorrente, prodotta dalla sottocommissione n. 12 per la valutazione delle prove di esame; nonché per la condanna al risarcimento dei danni anche in forma specifica ai fini dell’ammissione della medesima alle successive prove concorsuali.
- Verbale delle Commissioni del 25/01/2019 e gli allegati Criteri di riferimento pubblicati il 19/04/2019;
- Avviso pubblico il 19/04/2019 per differimento visibilità prova esame e accesso agli atti.
- E di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 29 ottobre 2019:

- del Decreto n. 1205 dell’1/08/2019 di approvazione generale di merito del Concorso per Dirigenti scolastici e dell’elenco allegato nella parte in cui non è inserita parte ricorrente ,del Decreto Dipartimentale n.1229 del 07/08/2019 di successiva rettifica della graduatoria e della successiva nota di assegnazione ai ruoli regionali di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso e successivo a quello impugnato, ivi compreso, e la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

Per riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2020:

- del Decreto n. 1205 dell’1/08/2019 di approvazione generale di merito del Concorso per Dirigenti scolastici e dell’elenco allegato nella parte in cui non è

inserita parte ricorrente;

- del Decreto Dipartimentale n.1229 del 07/08/2019 di successiva rettifica della graduatoria e della successiva nota di assegnazione ai ruoli regionali di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso e successivo a quello impugnato, ivi compreso, e la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori, nella parte in cui non comprende i l nominativo della ricorrente;

- del Decreto Dipartimentale n. 986 del 06/08/2020 e relativo allegato, oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, con il quale rettificata come da allegato, il precedente Decreto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2021:

- del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12/08/2021, oggetto dell'odierna impugnazione di successiva rettifica della graduatoria e della successiva nota di assegnazione ai ruoli regionali di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso e successivo a quello impugnato, ivi compreso, e la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugunate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ordina la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 1 marzo 2024.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO